

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rimborsi analitici: il nuovo regime per i professionisti

di **Alessandro Bonuzzi**

 Forum Web Fisco | Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale



Scopri di più

Dal periodo d'imposta 2025, cambia radicalmente il regime fiscale applicabile ai **rimborsi analitici** nell'ambito del **reddito di lavoro autonomo**. Si tratta delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate **analiticamente** al committente.

Fino al **periodo d'imposta 2024**, la gestione di queste spese faceva emergere in capo all'esercente arte e professione:

- da una parte, un **compenso imponibile soggetto a ritenuta d'acconto** derivante dal riaddebito al committente della spesa sostenuta;
- dall'altra, un **costo deducibile**, trattandosi di una **spesa sostenuta nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale**.

Sulla base della **nuova disciplina**, dall'1.1.2025:

- il rimborso analitico **non concorrere più alla formazione dei compensi professionali** (ex [articolo 54, comma 2, lettera b\), Tuir](#));
- la spesa **non è più deducibile** (ex [articolo 54-ter, comma 1, Tuir](#));

con conseguente **effetto nullo** sul **reddito imponibile**.

La modifica trae origine dalla volontà del Legislatore di **agevolare** il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo **l'applicazione della ritenuta d'acconto** su un elemento, il **rimborso**, di fatto non rappresentativo di un **vero e proprio compenso**.

Si deve notare che la nuova disciplina applicabile ai rimborsi analitici **trova applicazione solo con riferimento alle imposte sul reddito**; nulla varia, invece, ai fini **Iva**.

Nell'ambito di un **mandato senza rappresentanza**, in cui accade che il lavoratore autonomo sostiene la spesa per l'esecuzione dell'incarico salvo poi riaddebitarla al committente, le somme riscosse dal professionista a titolo di rimborso rimangono **imponibili agli effetti**

dell'Iva anche nel 2025. Ciò vale, peraltro, sia che si tratti di rimborsi **analitici**, sia che si tratti di rimborsi **forfettari**.

Perdipiù, siccome la maggior parte della **casse professionali** prevede **l'applicazione del contributo integrativo** sul **volume d'affari Iva** (CNPADC, Cassa Forense, Inarcassa, eccetera), le somme fatturate a titolo di rimborso **continuano a esserne assoggettate**, così come avveniva fino al 2024.

Con decorrenza dall'1.1.2025, quindi, la novella normativa ha creato **per i rimborsi analiticamente riaddebitati al committente** una sorta di **doppio binario** tra:

- da un lato, le **imposte sul reddito**;
- dall'altro, l'**Iva** e il **contributo integrativo**.

Certamente tutto ciò rende **più difficile**, anziché più agevole, la **gestione dei rimborsi analitici** per il professionista.

È demoralizzante constatare come **l'ennesima modifica normativa**, introdotta con l'intento di venire incontro al contribuente, determini invece **nuove e ulteriori complicazioni**. Sembra **mancare una visione d'insieme**.

A livello pratico, volendo individuare un *modus operandi* semplificato, si potrebbero gestire le somme riaddebitate al committente come **rimborsi forfettari**, i quali sono imponibili tanto ai fini dell'imposizione diretta, quanto ai fini Iva e del **contributo integrativo previdenziale**.

	Rimborsi analitici		Rimborsi forfettari	
	Fino al 2024	Dal 2025	Fino al 2024	Dal 2025
Irpef e addizionali	Imponibile + costo deducibile	Non imponibile + costo deducibile	+Imponibile + costo non deducibile	
Iva	Imponibile		Imponibile	
Contributo integrativo	Imponibile		Imponibile	